

ULTRABLU

STATUTO

DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominazione - È costituita l'Associazione denominata "ULTRABLU APS". L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Sedi – In occasione della costituzione si determina e si dichiara la prima sede legale. Successivamente l'Assemblea potrà variarla o istituire ulteriori sedi operative in Italia o all'estero.

Durata - L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

Scopo - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione persegue le proprie finalità e in particolare la promozione del concetto che le differenze neurologiche devono essere riconosciute e rispettate come qualsiasi altra variazione della personalità di un individuo: non disabilità, ma diversità di sguardi, di punti di vista, secondo l'idea per cui "il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente". La neurodiversità costituisce una risorsa specifica dell'essere umano, portatrice di bellezza, rinnovamento e arricchimento condiviso. L'intento è quello di creare uno spazio aperto in cui, persone con differenti modalità di apprendimento possano esprimere il proprio potenziale creativo e vivere fino in fondo la propria dimensione di unicità.

L'Associazione vuole contribuire al riconoscimento e alla divulgazione di una più grande varietà di forme dell'intelligenza e della creatività umana, andando a ribaltare preconcetti e falsi stereotipi; proponendo uno spazio aperto di idee, un luogo di creazione e di incontro, per l'elaborazione di progetti artistici culturali innovativi, per costruire una comunità capace di sfidare e superare criticamente i conformismi contemporanei. Per un futuro diverso, e non per pochi.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (D.Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. i);
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (D.Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lett. w);

L'Associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- creare e organizzare atelier d'arte e laboratori di arte e editoria dove far dialogare e valorizzare, attraverso i vari linguaggi dell'arte, le diversità neurologiche, come l'autismo, la dislessia, il deficit di attenzione, etc;
- creare progetti speciali che legano i nuovi media all'arte e alla cultura, istituire collaborazioni con artisti, illustratori, fumettisti, scrittori, critici, scienziati, giornalisti, ricercatori e studiosi di diverse discipline;

- creazione e pubblicazione di libri, riviste, stampe in italiano, in inglese, in francese, in spagnolo, portoghese e in tedesco, sia in formato cartaceo che digitale di libri illustrati, libri d'arte, fumetti, saggistica, stampe d'arte, narrativa, gadget e prodotti multimediali e audiovisivi;
- valorizzare e promuovere la cultura e le varie forme in cui si manifesta l'espressione artistica;
- promuovere e favorire iniziative di istruzione e la formazione in campo artistico degli associati e di terzi;
- attività culturali: incontri di sensibilizzazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi e workshop d'arte e illustrazione per bambini, ragazzi e adulti; laboratori di arti visive al servizio della neuropsichiatria infantile e adolescenziale e alla valorizzazione delle neurodiversità;
- organizzazione di mostre d'arte nazionali ed internazionali, autoriali, personali e collettive; proiezioni di film e documenti, gruppi di incontro per bambini, ragazzi, giovani ed adulti;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico / pratici per psicologi, terapisti, educatori, insegnanti, operatori sociali, artisti, illustratori; corsi di perfezionamento su argomenti inerenti lo spettro autistico e l'infanzia in generale; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; pubblicazione di documenti sul sito dell'associazione, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito dell'arte e della cultura, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale e sostenere lo sviluppo e i progetti di giovani artisti meritevoli attraverso contributi sia morali che materiali.

Per il conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà, anche insieme ad altri Enti pubblici e privati ed in particolare con Enti aventi scopi analoghi o complementari, realizzare delle forme di collaborazione per ogni iniziativa giudicata idonea al raggiungimento delle finalità sopra elencate.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Patrimonio ed entrate - L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale e bilancio – L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, quindi inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 maggio di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. Il bilancio di esercizio, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che intendano consultarlo. Il medesimo bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea degli Associati entro il 15 giugno per la definitiva approvazione. Entro il 30 giugno il Consiglio Direttivo provvederà al deposito del bilancio di esercizio approvato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre

all'Assemblea degli Associati entro il 15 giugno per la definitiva approvazione. Il bilancio sociale è un documento di rendicontazione degli aspetti di relazione con i propri associati e con tutti i soggetti esterni che abbiano interesse verso l'Associazione, quali per esempio i collaboratori, le istituzioni pubbliche, i finanziatori, al fine di valutare l'impatto dell'attività dell'Associazione sul territorio.

Associati - La base associativa deve essere formata da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta APS. Essa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Modalità di associazione - I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Diritti e doveri degli Associati - Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione ed entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: previo appuntamento concordato con il Consiglio Direttivo, in presenza di un membro del Consiglio Direttivo o di un consulente delegato, entro gli orari di apertura della sede dell'Associazione, Eventuali copie od estratti dei libri sociali dovranno essere richiesti per iscritto al Consiglio Direttivo e le relative spese saranno a carico del richiedente.

Gli associati devono tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti: pertanto, il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è automatica in caso di morosità nel versamento delle quote associative per oltre sei mesi, mentre è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie o comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale delibera dovrà essere comunicata all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è costituito da tre o cinque membri e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Funzionamento del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in casi di dichiarata urgenza è possibile una convocazione con un preavviso di 24 ore. Sono comunque validamente costituite le riunioni a cui partecipano tutti i membri. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- trasferire la sede legale o le sedi operative all'interno del medesimo Comune;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Assemblea degli associati - Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Funzionamento dell'Assemblea degli Associati - L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre

convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta o e-mail. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti⁵³, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Per i soci maggiorenni con disabilità intellettive che hanno resa necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, il diritto di votare in Assemblea è esercitato dall'amministratore di sostegno.

Presidente - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In particolare può aprire conti correnti intestati all'Associazione ed effettuare qualsiasi tipo di operazione su basi attive, firmare contratti di locazione, contratti di fornitura, contratti di concessione del marchio e contratti di concessione di diritti d'autore.

Organo di Controllo - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Clausola compromissoria - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto.

L'arbitrato avrà sede in Roma, e il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Scioglimento dell'Associazione - L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Norma di rinvio - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizione transitoria - Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.